



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 10 OTT, 2013	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

**Oggetto: Modifica art. 21 e art. 42 del Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria: adeguamento alle disposizioni della L. 189/2012 e determinazioni in merito al fondo di perequazione.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che**, con deliberazione n. 500 del 27 dicembre 2011 è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica a rapporto di lavoro esclusivo e integrato dalla deliberazione n. 314/2012;

**visti**

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- la L. del 3 agosto 2007, aggiornata con D.L. n.158/2012 convertito con L.189/2012 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- l'art. 2, comma 1 dell'Accordo 18 novembre 2010 tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti per l'area della dirigenza medica e non medica e del comparto del S.S.N.;
- la normativa statale e regionale in materia;

**ravvisata la necessità** di dotare l'Azienda di un Regolamento conforme ai principi dettati dal sopra citato D.L. 158/2012 convertito con L. 189/2012 che tra l'altro prevede che una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista venga trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa;

**considerato** che nel verbale del 28 giugno 2013 tra i rappresentanti dell'Azienda e le OO.SS. dell'Area medica è stata ravvisata la necessità di demandare alla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. mediche i criteri di distribuzione del fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica sanitaria previsto dall'art. 42 del sopra citato Regolamento nonché l'individuazione dei destinatari del fondo medesimo;

**verificata** l'esigenza, sulla base di quanto sopra esposto, di modificare l'art. 21 del Regolamento sopra citato con l'integrazione del punto 4:



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 10 OTT. 2013	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

“4. Ai sensi della L.120/2007 aggiornata con D.L. 158/2012 convertito con L.189/2012 una somma pari al 5 per cento del libero professionista viene trattenuta dall’Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa”,  
e di modificare l’art.42 al punto 2:

“Il Fondo viene distribuito di norma su base annuale ed in proporzione diretta al servizio prestato. Le competenze del Fondo spettanti a ciascuno dei dirigenti vengono liquidate nell’anno successivo a quello di competenza del fondo stesso. I criteri di distribuzione nonché i destinatari del fondo medesimo sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. mediche”;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.,;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti;

1) di approvare il nuovo testo dell’art. 21 con l’integrazione del punto 4 e il testo dell’art. 42 con la modifica del punto 2 del Regolamento della libera professione adottato con deliberazione n.500/2011 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata:

art.21 punto 4: “4. Ai sensi della L.120/2007 aggiornata con D.L. 158/2012 convertito con L.189/2012 una somma pari al 5 per cento del libero professionista viene trattenuta dall’Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa”;

art.42 punto 2: “Il Fondo viene distribuito di norma su base annuale ed in proporzione diretta al servizio prestato. Le competenze del Fondo spettanti a ciascuno dei dirigenti vengono liquidate nell’anno successivo a quello di competenza del fondo stesso. I criteri di distribuzione nonché i destinatari del fondo medesimo sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. mediche”;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Azienda;

3) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. **369** Del **10 OTT. 2013** Atti 29/2011

- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

**DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Renato Malaguti)

**DIRETTORE SANITARIO**  
(dott. Nunzio A. Buccino)

s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione  
Ufficio Libera Professione e Controllo fatturazione attiva e Recupero Crediti  
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Franca Bonomi  
Pratica trattata da: dott.ssa Daniela Tortora

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 369	Del 10 OTT. 2013	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 10 OTT. 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n.3 (tre) pagine di allegati parte integrante.



### Art. 21

#### *(Determinazione del Montante Ripartibile)*

1. Il montante ripartibile (MR) costituisce la porzione della tariffa fatturata per la prestazione libero-professionale – di qualsivoglia tipologia – che si ottiene detraendo dalla stessa le quote non destinate a forme di remunerazione del personale, ossia: quota a favore dell’Azienda, recupero dei costi vivi legati alla prestazione ed oneri fiscali. Tale porzione del prezzo finale costituisce pertanto la parte dei proventi soggetta a riparto tra il titolare della prestazione (singolo professionista o équipe), il personale che interviene in attività di supporto diretto e l’accantonamento dei fondi comuni previsti.
2. Si individuano in particolare le seguenti condizioni:
  - a) prestazioni ad alta complessità che comportano uso di locali, attrezzature, farmaci e presidi; tali sono le prestazioni i cui costi variabili sono contenuti nella fascia tra  $> 5\% \leq 10\%$  della tariffa. In tal caso viene detratto dal fatturato il 18% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell’Azienda; sull’importo restante viene detratta l’I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;
  - b) prestazioni a media complessità che comportano uso di locali, strumentazione, farmaci e presidi; tali sono le prestazioni i cui costi variabili sono contenuti nella fascia tra  $0 \leq 5\%$  della tariffa. In tal caso viene detratto dal fatturato l’8% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell’Azienda; sull’importo restante viene detratta l’I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;
  - c) prestazioni a bassa complessità che non comportano uso di locali, strumentazione, farmaci e presidi, ma che richiedono comunque l’impegno di uffici amministrativi (per attività di incasso, fatturazione, invio delle fatture agli utenti); tali sono le prestazioni effettuate presso gli studi medici convenzionati, nei termini consentiti dalla vigente normativa, le prestazioni erogate nell’ambito di rapporti convenzionali con altre strutture, i consulti, le perizie e le certificazioni rese per conto dell’INAIL. In tal caso viene detratto dal fatturato il 5% a ristoro dei costi vivi ed il 5% a favore dell’Azienda; sull’importo restante viene detratta l’I.R.A.P. di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile;
  - d) prestazioni i cui costi sono assorbiti dal concorso del S.S.N. oppure a carico dell’utente; tali sono le prestazioni rese in costanza di ricovero (valore del DRG a carico del S.S.N. e dell’utente per la parte non riconosciuta dal S.S.N.), le prestazioni chirurgiche ambulatoriali a bassa complessità operativa e assistenziale (oneri a carico dell’utente), le prestazioni rese in costanza di ricovero presso strutture private convenzionate non accreditate, nei termini



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Piazza A. Cardinal Ferrari, 1  
20122 Milano - Tel. 02 582961

**Polo Riabilitativo**  
Via Isocrate, 19 - 20126 Milano

www.gpini.it - Part. IVA 00903310159 - Cod. Fisc. 80064670153

consentiti dalla vigente normativa (oneri a carico dell'utente). In tal caso dal fatturato viene detratto il 5% a favore dell'Azienda; sull'importo restante viene detratta l'I.R.A.P di competenza (in atto 8,5 %). La differenza così ottenuta costituisce il montante ripartibile.

3. Per effetto delle indicazioni della circolare INPS n. 57 del 20.04.2012 i compensi derivanti dal montante ripartibile e non destinati al personale titolare delle prestazioni sono soggetti alla ritenuta del 23,8% quale ristoro dei costi vivi (CPDEL/CPS).
4. Ai sensi della L.120/2007 aggiornata con D.L. 158/2012 convertito con L. 189/2012 una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

www.Albopretorionline.it/1017013



### **Art. 42**

#### ***(Fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica e sanitaria)***

1. Il Fondo di perequazione, introdotto dall'art. 5, comma 2 sub e), dell'Atto di Indirizzo e dall'art. 57, comma 2, lettera i) dei CC.CC.NN.L. vigenti per la dirigenza medica e sanitaria, viene utilizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'ALPI;
  - b) destinatari di tale fondo sono i dirigenti medici e sanitari esclusivisti.
2. Il Fondo viene distribuito di norma su base annuale ed in proporzione diretta al servizio prestato. Le competenze del Fondo spettanti a ciascuno dei dirigenti vengono liquidate nell'anno successivo a quello di competenza del fondo stesso. I criteri di distribuzione nonché i destinatari del fondo medesimo sono demandati alla contrattazione integrativa aziendale con le O.O.S.S. mediche.
3. Il personale medico e sanitario può rinunciare alla ripartizione del Fondo a condizione che faccia pervenire per iscritto alla U.O. Gestione delle Risorse Umane la non adesione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la competenza del Fondo.
4. Il percepimento di quote dal Fondo determina la maturazione di un debito orario nei confronti dell'Azienda secondo quanto indicato nell'art. 26.
5. Il percepimento di quote dal Fondo di perequazione determina l'esclusione dal percepimento di quote dal fondo di cui al precedente art. 6, comma 3, sub S1.

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 10/10/13